



STATUTI

DELLA CHIESA EVANGELICA RIFORMATA DI LOCARNO E DINTORNI

I. PRINCIPI GENERALI

1. Gli evangelici riformati abitanti nel Locarnese formano la chiesa regionale denominata "Chiesa Evangelica Riformata di Locarno e dintorni".
La sede legale è Locarno. La sua durata è indeterminata.
2. La Chiesa Evangelica Riformata di Locarno e dintorni confidando nella grazia del Signore Gesù Cristo
 - a) Professa di voler appartenere al popolo di Dio sul fondamento della sua Parola nell'Antico e nel Nuovo Testamento.
 - b) Accetta i principi essenziali della Riforma per la ricerca di una sempre rinnovata obbedienza allo spirito del Vangelo.
 - c) Riconosce come suo fine la testimonianza al Vangelo di Gesù Cristo che la impegna nel servizio di ogni persona.
 - d) È in piena comunione di fede e di collaborazione con le altre chiese evangeliche riformate nel Cantone Ticino e con esse costituisce la chiesa evangelica riformata nel Ticino (CERT) e ne accetta gli statuti.
 - e) Collabora nello spirito del movimento ecumenico con altre confessioni e denominazioni cristiane.
3. È membro di diritto della chiesa ogni persona domiciliata o dimorante nel territorio che risponda ai seguenti requisiti:
 - 1) Sia stata battezzata;
 - 2) Chieda con la conferma o per iscritto di entrare a far parte della chiesa.

Diritto di voto e di eleggibilità: Ogni membro della chiesa ottiene il diritto di voto a 16 anni compiuti e il diritto di eleggibilità dopo almeno un anno da quando è diventato membro.
4. I membri della chiesa s'impegnano a sostenere le attività della stessa versando un contributo in proporzione alla propria situazione finanziaria.
5. L'appartenenza alla nostra chiesa prende fine con le dimissioni comunicate per iscritto.

II. ORGANI E SERVIZI

La chiesa e ogni singolo membro pongono la loro fiducia solo in Cristo e sono al suo servizio.

6. La chiesa esplica le sue attività mediante organi e servizi dei quali tutti i membri sono corresponsabili.
7. Organi della chiesa sono:
 - a) l'assemblea generale dei membri
 - b) il consiglio di chiesa

8. Servizi della chiesa sono:
- il ministero pastorale
 - l'insegnamento dei catechisti
 - i servizi sociali
 - ogni altra attività di testimonianza cristiana.
9. I circoli della chiesa si organizzano secondo il regolamento interno approvato dall'assemblea generale dei membri.

III. L'ASSEMBLEA GENERALE

10. Organo superiore della chiesa è l'assemblea generale dei membri che è ordinaria o straordinaria.

Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate con almeno 15 giorni di preavviso tramite lettera ad ogni membro e pubblicazione sull'organo ufficiale della chiesa. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea generale può decidere soltanto sugli argomenti fissati nell'ordine del giorno.

Di regola l'assemblea è diretta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.

Ogni membro presente può proporre un presidente del giorno che sarà eletto a maggioranza semplice.

Se l'assemblea è stata regolarmente convocata è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le assemblee sono aperte a tutti. Hanno diritto di voto soltanto i membri della chiesa che hanno aderito alla stessa in conformità all'articolo 3 di cui sopra.

11. Vengono indette di regola due assemblee generali:

a) L'assemblea generale ordinaria primaverile, da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno, che:

- elegge gli scrutatori
- approva il verbale dell'ultima assemblea generale
- esamina e approva i rapporti annuali e i consuntivi del consiglio di chiesa
- elegge o revoca a scrutinio segreto il presidente e i membri del consiglio di chiesa, la cui elezione è valida per un quadriennio. È valida la maggioranza relativa. I candidati devono annunciarsi almeno tre settimane prima dell'assemblea ai membri del consiglio di chiesa e vengono presentati sul nostro sito web almeno una settimana prima dell'assemblea
- elegge i delegati e i supplenti al sinodo della CERT, i membri dei consigli di fondazione e approva la scelta del consiglio di chiesa per l'ufficio di revisione dei conti
- elegge o revoca a scrutinio segreto i pastori e le pastore a maggioranza dei due terzi degli elettori presenti
- propone i candidati al consiglio sinodale, alla commissione di ricorso e di revisione della CERT
- delibera su questioni poste
 - dal consiglio di chiesa,
 - da iniziative firmate da almeno dieci membri della chiesa e inoltrate almeno sei settimane prima della data dell'assemblea,
 - dal sinodo
 - dal consiglio sinodale della CERT
- autorizza spese straordinarie
- approva e modifica statuti, regolamenti e modifiche di precedenti delibere assembleari a maggioranza dei due terzi dei votanti presenti
- delibera la vendita o la cessione di beni della chiesa a maggioranza dei due terzi dei votanti presenti

b) L'assemblea generale ordinaria autunnale da tenersi entro il 30 novembre di ogni anno, a carattere prevalentemente amministrativo e informativo

- elegge gli scrutatori
- approva il verbale dell'ultima assemblea generale
- esamina e approva i preventivi
- delibera su questioni poste dal consiglio di chiesa

12. Le assemblee generali straordinarie sono convocate
 - a) dal consiglio di chiesa quando lo ritiene opportuno
 - b) su richiesta scritta e motivata di almeno trenta membri aventi diritto di voto e di eleggibilità. In questo caso l'assemblea generale dovrà aver luogo entro sei settimane dalla data di presentazione della richiesta.
13. Dove non diversamente specificato valgono le seguenti regole: Le delibere assembleari sono prese alla maggioranza relativa dei voti emessi. È esclusa la rappresentanza. Le votazioni e le elezioni hanno luogo per alzata di mano, tranne nel caso che un quarto dei membri presenti domandi lo scrutinio segreto. In caso di parità di voti decide il presidente, in sua assenza il vicepresidente.
14. Il verbale viene redatto dalla segretaria/o, firmato da quest'ultima/o, dal presidente che ha guidato l'assemblea e dagli scrutatori.

IV. IL CONSIGLIO DI CHIESA

Il consiglio di chiesa è l'organo collegiale eletto dall'assemblea generale. Esso ha il compito di guidare l'attività della chiesa attuando gli indirizzi e le delibere dell'assemblea e interpretando le necessità concrete del momento alla luce del Vangelo e in stretto contatto con la chiesa dei fedeli. Esso promuove tutte quelle iniziative che possono favorire lo sviluppo della vita comunitaria e della testimonianza della Chiesa.

15. Il consiglio di chiesa è composto
 - a) dal presidente e
 - b) sei membri eletti dall'assemblea fra i membri della chiesa per la durata di quattro anni, e rieleggibili per altre due legislature consecutive, e
 - c) dai pastori e dalle pastore in servizio nella chiesa.Per la composizione si tenga conto, nei limiti del possibile, di un'equa rappresentanza linguistica e delle proposte dei circoli.
I dipendenti della chiesa che non siano pastori non possono fare parte del Consiglio di chiesa.
16. Il consiglio di chiesa elegge fra i suoi membri, che non siano pastori, il vicepresidente e il cassiere.
17. Il presidente, o per suo incarico un altro membro del consiglio di chiesa, convoca le sedute, predisponendone l'ordine del giorno.
18. Ogni membro del consiglio può chiedere l'iscrizione di argomenti da mettere nell'ordine del giorno della prossima seduta.
19. Le delibere del consiglio di chiesa sono valide se la maggioranza dei membri è presente. È esclusa la rappresentanza.
Le delibere vengono prese a maggioranza relativa. A parità di voti, il voto del presidente è decisivo, in sua assenza quello del vicepresidente.
20. Il consiglio di chiesa ha, in particolare, i seguenti doveri e competenze:
 - a) predisporre l'ordine del giorno dell'assemblea
 - b) proporre all'assemblea la nomina o la revoca di un pastore o di una pastora
 - c) provvede all'amministrazione e manutenzione dei beni della chiesa e presenta annualmente i consuntivi e preventivi all'assemblea
 - d) effettua i pagamenti correnti e si preoccupa della ricerca dei fondi necessari
 - e) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi che la chiesa istituisce
 - f) assume e licenzia i collaboratori e le collaboratrici, nomina e revoca i pastori/e supplenti
 - g) delibera spese fuori preventivo fino ad un totale di CHF 20'000.-. In caso d'urgenza può deliberare spese oltre questi limiti con una maggioranza dei due terzi. La delibera deve essere ratificata in occasione della successiva assemblea generale.
 - h) custodisce l'archivio della chiesa

- i) rappresenta legalmente la chiesa mediante la firma del presidente, del vice o del cassiere in forma collettiva a due
21. a) Per determinate attività può costituire commissioni speciali ricorrendo anche a membri della chiesa non facenti parte del consiglio di chiesa.
b) Se la commissione incaricata trasmette un progetto al consiglio di chiesa, quest'ultimo lo propone senza modifica all'approvazione dell'assemblea generale.
c) Se lo ritiene necessario, il consiglio di chiesa può elaborare un controprogetto e presentarlo all'assemblea generale.
22. Il segretario o la segretaria tengono un verbale delle sedute e delle delibere del consiglio di chiesa.
Il verbale viene approvato nella seduta successiva.
Ogni membro della chiesa può venire a conoscenza delle delibere prese dal consiglio di chiesa.

V. REVISORI DEI CONTI

23. L'assemblea generale nomina con mandato quadriennale rinnovabile un ufficio per la revisione dei conti. I membri del consiglio di chiesa, i loro parenti e conviventi non possono essere collaboratori di quest'ufficio.
24. L'ufficio di revisione verifica la contabilità e i consuntivi e presenta un rapporto scritto all'assemblea.
Esso è autorizzato a controllare in ogni momento i libri contabili e i relativi documenti.

VI. FINANZE

25. Le entrate della chiesa sono costituite dai contributi dei membri o di enti pubblici e privati, collette, lasciti e donazioni, e di redditi di eventuali beni della chiesa. Il consiglio di chiesa stabilisce le modalità d'incasso e l'entità dei contributi dei membri.
26. L'anno amministrativo coincide con l'anno civile.
27. I membri non hanno diritto ai beni materiali della chiesa.
Qualora la chiesa dovesse essere liquidata, i suoi beni residui saranno trasmessi alla Chiesa evangelica riformata nel Ticino (CERT).

VII. COMMISSIONE DI RICORSO

28. Eventuali contestazioni tra i membri della chiesa e/o i suoi organi o tra organi stessi, sono risolte dalla commissione di ricorso della CERT.
29. Contro le decisioni della commissione di ricorso della CERT è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Questi statuti sono stati accettati

- a) **Dai membri della Chiesa Evangelica Riformata di Locarno e dintorni nell'assemblea generale del 15 aprile 2016.**
- b) **dal Sinodo della CERT nella sua seduta del 12 novembre 2016.**

Questi statuti sono stati ratificati dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino il 25 gennaio 2017.